

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	33
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE

Venerdì 6 settembre 2013. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2013.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato sulla base delle proposte in titolo. Sottolineato che le proposte n. 5, n. 7 e n. 11 presentano contenuti molto simili, mentre la proposta n. 6 è più focalizzata sulla verifica delle azioni di contrasto alla contraffazione, osserva che all'articolo 1, comma 1, è stato

inserita la materia della pirateria elettronica e digitale specificando, al comma 2, lettera c), che essa consiste nel commercio e diffusione di supporti informatici o *files* illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Rileva altresì che la lettera l) del comma 2, recante la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto del fenomeno recepisce un punto della proposta n. 6, mentre alla lettera p) del medesimo comma è stato richiamato il tema dell'italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale del prodotto italiano. Sottolinea infine che, per quanto riguarda l'organizzazione interna della Commissione di inchiesta, è stata riproposta una configurazione analoga a quella della Commissione istituita nella passata legislatura, mentre per le spese di funzionamento saranno stanziati 50 mila euro annui a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Filippo GALLINELLA (M5S) comunica di aver presentato la proposta Doc. XXII, n. 14, che prevede la costituzione di una

Commissione di inchiesta nel settore agroalimentare fortemente interessato, tra l'altro, dal fenomeno dell'*italian sounding* richiamato dal relatore Senaldi. Nella consapevolezza che si tratta di un aspetto specifico del più generale ambito del fenomeno della contraffazione delle merci, auspica che l'istituenda Commissione di inchiesta possa approfondire anche questo aspetto assai rilevante per l'economia italiana.

Mattia FANTINATI (M5S), ricordato preliminarmente che il proprio gruppo ha manifestato nelle precedenti sedute notevoli perplessità sull'opportunità di ricostituire nella XVII legislatura la Commissione di inchiesta sulla contraffazione, prende atto tuttavia della volontà della maggioranza di procedere in questo senso e assicura che il M5S fornirà un contributo costruttivo al lavoro della Commissione. Auspica quindi che si possano chiaramente delineare i settori di indagine della Commissione anche al fine di evitare duplicazioni del lavoro svolto nella passata legislatura.

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede se i poteri e i limiti definiti all'articolo 3 del testo unificato siano coerenti con quelli previsti per una Commissione di inchiesta monocamerale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che questo aspetto è stato adeguatamente approfondito e che il contenuto dell'articolo 3 è assolutamente rispettoso delle prerogative previste per una Commissione di inchiesta monocamerale e precisa altresì che la materia agroalimentare è di competenza della Commissione Agricoltura.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il testo unificato presentato dal relatore è il risultato del confronto svoltosi in Commissione in cui i deputati dei diversi gruppi hanno più volte sottolineato la

necessità che la nuova Commissione assuma come punto di partenza per i suoi lavori le conclusioni raggiunte dalla Commissione istituita nella precedente legislatura.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che la precedente Commissione di inchiesta ha approvato una relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare.

Catia POLIDORI (PdL), ricorda che la Commissione istituita nella XVI legislatura, di cui era componente, non aveva specificato nel dettaglio i settori di indagine dal momento che il concetto di contraffazione si applica alla generalità dei prodotti e delle merci, da quelli alimentari a quelli informatici. Riterrebbe pertanto opportuno non definire nel testo istitutivo della Commissione specificazioni che potrebbero limitarne l'attività.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva l'opportunità di distinguere gli ambiti di attività della nuova Commissione prevedendo tra questi il settore agroalimentare.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva l'adozione del testo unificato presentato dal relatore quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito in sede di ufficio di Presidenza e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 6 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.35.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, nonché della pirateria elettronica e digitale, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di assistere e sostenere l'attività legislativa sul tema della contraffazione e della tutela del *made in Italy*.

2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

a) per « merci contraffatte »: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per « merci usurpative »: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale;

c) per « pirateria elettronica e digitale »: il commercio e la diffusione di

supporti informatici o *files* illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del *made in Italy*. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e

dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

l) la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto del fenomeno;

m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di un adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

o) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

p) le questioni relative al fenomeno dell'italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale — *Made in Italy* — e delle altre denominazioni che legano le produzioni di qualità all'origine italiana.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

4. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.

5. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera

dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.